

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CIRCUITO CICLISTICO COMUNALE
DENOMINATO "ENZO MARCONI"

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di, nella Residenza Municipale.

Premesso che con determinazione del Dirigente di Settore n..... del, esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di affidare a, ai sensi regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225/2014, esecutiva, la gestione del circuito ciclistico comunale denominato "Enzo Marconi" sito nella zona sportiva Trave;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato ail, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a ile residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del con sede in, via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano affida a la gestione del circuito ciclistico comunale denominato "Enzo Marconi" sito nella zona sportiva Trave, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal 1 gennaio 2018, con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

E' fatta salva la possibilità espressamente prevista dall'art.18 "Durata delle gestione" del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225 del 22/12/2014, il quale dispone che l'affidamento può avere anche una durata maggiore di 3 anni, a fronte di opere nell'impianto a spese dell'affidatario. Tali opere (migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto) dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tali interventi dovranno essere formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzati dagli uffici comunali competenti.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

adeguata pulizia dell'impianto, taglio periodico dell'area verde (minimo n.4 tagli annuali) e delle

essenze arboree comprese nell'area delimitata dalla recinzione metallica, manutenzione ordinaria del gazebo in zona d'arrivo, della recinzione metallica, dei punti luce e dei servizi igienici al servizio del circuito ubicati nell'ingresso di via Fattori.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

L'Amministrazione Comunale erogherà al gestore, per tutta la durata della convenzione, un corrispettivo finanziario annuo di € oltre all'IVA di legge.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone annuo di € 300,00 oltre all'IVA di legge a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale.

ART. 4 – UTILIZZO IMPIANTO

L'accesso al circuito è libero ed a titolo completamente gratuito.

L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e/o attività nel circuito dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che, di norma, sarà garantita all'utilizzo libero da parte della cittadinanza la maggior parte degli orari di fruizione giornaliera.

Il gestore ha la facoltà di improntare un punto ristoro temporaneo all'interno del circuito in occasione di tutte le manifestazioni e/o attività ivi programmate, a condizione che vengano puntualmente rispettate di tutte le vigenti normative di polizia amministrativa e commercio.

L'utilizzo dell'impianto soggiace comunque al rispetto dell'ordinanza dirigenziale n.124 del 29.04.2016, allegata alla presente convenzione.

ART. 5 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € 3.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 6 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il gestore è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nell'utilizzo dell'impianto da parte della collettività, sempre che le cause dei danni medesimi non siano direttamente riconducibili alle competenze del gestore.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di affidamento e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di affidamento.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 9 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di affidamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°.....
Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI FANO

L'AFFIDATARIO

F.to